Ordinanza della Corte

del 18 maggio 1960

Lingua processuale : il tedesco

Nelle cause riunite delle imprese

MANNESMANN AG, Düsseldorf (4-59)

RUHRSTAHL AG, Witten (5-59)

GUSSSTAHLWERK GELSENKIRCHEN AG, Gelsenkirchen (6-59)

GUSSSTAHLWERK WITTEN AG, Witten (7-59)

NIEDERRHEINISCHE HÜTTE AG, Duisburg (8-59)

BOCHUMER VEREIN FÜR GUSSSTAHLFABRIKATION AG, Bochum (9-59)

STAHLWERKE BOCHUM AG, Bochum (10-59)

AUGUST THYSSEN-HÜTTE AG, Duisburg-Hamborn (11-59)

HÜTTENWERK OBERHAUSEN AG, Oberhausen (12-59)

PHOENIX-RHEINROHR AG, Düsseldorf (13-59)

assistite dall'avv. Werner von Simson del Foro di Düsseldorf,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

rappresentata dal suo consulente giuridico, sig. Frans van Houten, in qualità di agente,

ed assistita dall'avv. Wolfgang Schneider del Foro di Francoforte sul Meno,

LA CORTE

composta dai signori :

A. M. Donner, *Presidente*,

L. Delvaux, *presidente di Sezione*,

O. Riese, Ch. L. Hammes (*relatore*) e N. Catalano, *giudici*,

avvocato generale : K. Roemer,

cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

IN FATTO

In data 4 aprile 1960 la Corte ha pronunciato la sentenza nelle cause riunite da 4 a 13-59.

Il 1º aprile 1960, l'Alta Autorità della C.E.C.A., convenuta in causa, ha presentato una richiesta di rettifica della predetta sentenza ai sensi dell'art. 57 del Regolamento di Procedura del 4 marzo 1953.

La richiedente sostiene che la motivazione della sentenza contiene due evidenti inesattezze che richiederebbero la modifica del suo testo; vi sarebbe luogo, da un lato, di sostituire le parole « dall'Ufficio comune » con le parole « dalla Cassa » nella sezione II, n. 2, della motivazione ove trattasi della fondatezza dell'assunto dell'Alta Autorità; dall'altro lato, di sopprimere la qualifica di « organo dell'Alta Autorità » data all'Ufficio comune nel comma seguente, sub a).

Le resistenti, ricorrenti in causa, nulla oppongono contro il primo capo della richiesta di cui riconoscono la fondatezza, ma chiedono la reiezione del secondo capo con la condanna dell'Alta Autorità alle spese del procedimento.

IN DIRITTO

L'art. 57 del Regolamento di procedura del 4 marzo 1953 recita :

« Senza pregiudizio delle disposizioni che disciplinano l'interpretazione delle sentenze, gli errori materiali e di calcolo, o le evidenti consimili inesattezze, possono venir rettificati con ordinanza della Corte, sia d'ufficio che a richiesta di una parte entro il termine di 15 giorni ».

Le citate disposizioni possono trovare applicazione al primo capo della richiesta; è infatti solo a seguito di un'evidente errore materiale che nella sentenza si è detto che le sovvenzioni perequative venivano corrisposte dall'Ufficio comune mentre è pacifico che esse venivano corrisposte dalla Cassa.

Su tale punto la sentenza va pertanto rettificata.

Il secondo capo della richiesta parte dal presupposto che il termine « organo » esprima inesattamente l'avviso della Corte in merito ai rapporti fra l'Alta Autorità e l'Ufficio comune. La richiedente è verosimilmente pervenuta a tale opinione perchè interpreta il termine organo nel senso che l'Ufficio comune sarebbe sotto tutti gli aspetti, tanto per la sua organizzazione quanto per i suoi poteri, un organo dell'Alta Autorità.

Su questo punto la richiesta rappresenta invero un tentativo di ottenere l'interpretazione della motivazione della sentenza. Siffatta interpretazione esorbiterebbe di molto dall'ipotesi prevista dall'art. 57 del Regolamento di procedura del 4 marzo 1953.

Tale capo della richiesta è pertanto inammissibile.

Per questi motivi;

Letti gli atti di causa;

Sentito il giudice relatore;

Sentito l'avvocato generale;

Visti gli artt. 57 e 60 del Regolamento di procedura della Corte di data 4 marzo 1953;

LA CORTE

disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria, così provvede :

1. **La sentenza pronunciata il 4 aprile 1960 nelle cause riunite da 4 a 13-59 viene rettificata come segue : nel primo comma della sezione II, n. 2, della motivazione ove è detto « ... se le ricorrenti possano, a qualsivoglia titolo, essere considerate debitrici delle sovvenzioni indebitamente corrisposte dall'Ufficio comune » le parole « dall'Ufficio comune » sono sostituite con le parole « dalla Cassa ».**

2. **L'originale della presente ordinanza verrà allegato all'originale della sentenza rettificata; ne sarà fatta annotazione in margine all'originale.**

Lussemburgo, 18 maggio 1960.

Il Cancelliere — *Il Presidente*

A. Van Houtte — A. M. Donner